

R.G.P.U: n. 29-1/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
Sezione Procedure Concorsuali

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Il Giudice Designato alla trattazione della procedura di sovraindebitamento iscritta al R.G.P.U. n. 29-1/2025, esaminata la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata il 19/12/2024 dal Sig.

[REDACTED] ed ivi residente in Via [REDACTED], rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dagli Avv.ti Luca Lauricella (CF LRCLCU83B11A089L) e Graziana Casarosa (CF. CSRGZN58D45G843Y) presso il cui studio e domicilio digitale è elettivamente domiciliato in Castelfranco di sotto (PI), Via Calatafimi n. 17/B ed alle pec: luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it; graziana.casarosa@pecordineavvocatipisa.it

Ha emesso la seguente

SENTENZA

1. Il ricorrente versa in una **condizione di sovraindebitamento**, così come definita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCI, norma applicabile ratione temporis stante il deposito del ricorso successivamente all'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Avvalendosi dell'assistenza della Dott.ssa Roberta Vaselli, in qualità di OCC, ha perciò depositato presso questo Tribunale una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 e 67 e ss. CCI.
2. La **situazione di sovraindebitamento** che affligge il ricorrente deriva dalla dichiarata necessità di far fronte all'indebitamento derivante innanzitutto dal pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione familiare con BNL in data 4/10/2016 cointestato con la ex convivente sig.ra [REDACTED] e successivamente dagli interessi



rivenienti dall'utilizzo della carta revolving fornita da Agos per estinguere la cui esposizione debitoria ha richiesto un finanziamento a Findomestic in data 31/7/2016. In questo quadro è venuta ad innestarsi la patologia ludopatica da cui il ricorrente dichiara di essere affetto a partire dall'anno 2021 "che è sfociata, nello stesso anno, nella contrazione di n. 3 prestiti: Cessione del quinto in data 01.08.2021 con il Creditore IBL Banca, Finanziamento Compass di ulteriori € 10.334,00 e finanziamento di ulteriori € 30.000 contratto nel mese di Novembre 2021".

3. Dall'esposizione che precede risulta con evidenza che **il ricorrente è qualificabile come "consumatore"** ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. c) del CCI, avendo contratto le suindicate obbligazioni per scopi totalmente estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

4. Sul ricorrente grava un'**esposizione debitoria** che può essere così sintetizzata:



Totale passivo		
PREDEDUZIONI		
	<i>netto</i>	<i>lordo</i>
Compenso OCC - Dott.ssa Roberta Vaselli	3.000,00	3.806,40
Spese prededucibili procedura stimate	500,00	500,00
		4.306,40
PRIVILEGIATI (ex Art.2751-bis n. 2 Codice Civile)		
	<i>netto</i>	<i>lordo</i>
Legali ricorrente - Avv. Luca Lauricella - Avv. Graziana Casarosa		2.500,00
		2.500,00
PRIVILEGIATI		
	<i>Data precisazione</i>	<i>Importo</i>
Agenzia delle Entrate (Imposta di Registro Pignoramento presso terzi)	21/01/2025	265,18
Agenzia delle Entrate Riscossione (tributi iscritti a ruolo)	09/01/2025	368,64
S.E.Pi. S.p.A.	23/01/2025	508,40
Regione Toscana (Tassa automobilistica - priv. Art. 2752, comma 3, c.c.)	11/02/2025	127,95
		1.270,17
CHIROGRAFARI		
	<i>Precisazione</i>	<i>residuo</i>
Compass Banca S.p.A.- QUARZO SRL	15/01/2025	13.154,62
Findomestic	03/02/2025	43.272,39
Agos Ducato S.p.a.	10/02/2025	6.952,58
S.E.Pi. S.p.A.	23/01/2025	1.489,24
Regione Toscana (Tassa automobilistica - sanzioni)	11/02/2025	5,96
		64.874,79
TOTALE Creditori		Totale Passivo 68.644,96

La debitoria, come si evince dal prospetto sopra riportato nonché dalle osservazioni formulate sul punto dal Professionista attestatore (cfr. p. 7 e ss. della relazione), ammonta a complessivi € 68.644,96 ed è per la quasi totalità composta dai debiti per i finanziamenti richiesti dal sovraindebitato. I debiti sopra riportati sono stati verificati dal professionista facente funzioni di OCC attraverso i documenti prodotti dal ricorrente, nonché mediante l'attività di circolarizzazione e l'accesso alla Centrale dei Rischi ed attraverso le altre attività di controllo meglio dettagliate nella relazione particolareggiata.

Tra i debiti non viene annoverato quello per il residuo del rimborso del Mutuo ipotecario contratto dal ricorrente unitamente all'ex compagna con la BNL in data 4/10/2016 di cui il debitore richiede di poter di poter continuare a pagare alle regolari scadenze secondo il relativo piano di ammortamento ai sensi dell'art. 67, 4° co. CCI.



Nella stima dell'esposizione debitoria del ricorrente occorre inoltre tener conto delle lievi variazioni in aumento o diminuzione dovute al maturare, nel periodo intercorrente tra l'invio delle precisazioni da parte dei creditori ed il momento della effettiva predisposizione e deposito del piano, di ulteriori interessi passivi sulle somme scadute.

5. Il **patrimonio del ricorrente**, risulta composto esclusivamente dalla quota del 50% dell'immobile sito in Pisa alla Via [REDACTED] (in comproprietà con la ex compagna sig.ra [REDACTED]), stimato in € 340.000, è oggetto di provvedimento di assegnazione a casa familiare emesso dal Tribunale di Pisa in favore della ex compagna. In aggiunta il sovraindebitato dispone dal suo reddito personale, percependo, quale dipendente del [REDACTED], uno stipendio mensile netto pari ad € 1.730 mensili cic.

6. Il **nucleo familiare** del ricorrente, secondo quanto risulta dallo stato di famiglia allegato al ricorso, è composto, dal medesimo ricorrente. Le spese necessarie al **fabbisogno del sovraindebitato** vengono quantificate dal ricorrente in euro € 1.450 mensili cic. Il ricorrente osserva di dover corrispondere l'importo mensile del mutuo sull'immobile in comproprietà pur assegnato in via esclusiva all'ex convivente nonché le somme a titolo di mantenimento nei confronti dei figli. Tale importo deve perciò essere detratto dalle somme disponibili ai fini della presente procedura. La stima è stata giudicata congrua e ragionevole dall'OCC tenuto conto dei deli indici ISTAT applicati alla suindicata composizione del nucleo familiare, sul punto l'OCC non sembra svolgere una specifica attestazione di congruità delle spese testè enucleate, ma dal momento che la proposta di ristrutturazione dei debiti ha contenuto libero ed atipico, non appare requisito indispensabile ai fini dell'ammissibilità della domanda, essendo libero il sovraindebitato di proporre ai creditori la somma ritenuta opportuna.

7. Per far fronte al proprio indebitamento il ricorrente ha presentato un'istanza al Tribunale di Pisa. Successivamente è stato nominato, con funzioni di **Gestore della Crisi**, la Dott.ssa Roberta Vaselli. Conseguentemente, con ausilio del professionista direttamente nominato, è stata elaborata la proposta di distribuzione del patrimonio disponibile.

8. La **proposta** formulata **prevede** la corresponsione della complessiva somma di € 16.800, comprensiva delle somme da destinarsi a copertura dei costi di procedura, mediante versamenti di 60 rate mensili dell'importo di € 280. L'attivo disponibile è costituito da una quota del reddito mensile del ricorrente corrispondente, circa, alla differenza tra il loro reddito complessivo e l'importo necessario al mantenimento della sua famiglia.



La proposta può essere così riepilogata prevedendo la soddisfazione del:

“- 100% del compenso del gestore della crisi e delle spese di procedura come sopra dettagliato (€ 3.806,40);

- 100% del creditore privilegiato Avv. Luca Lauricella e Graziana Casarosa (€ 2.500,00);

- 100% dei creditori privilegiati di grado inferiore;

Con la somma residua, pari a d € 8.723,43, si prevede il soddisfacimento del:

- 13% della massa creditoria chirografaria”.

9. Il **piano** su cui si fonda la proposta **prevede** la soddisfazione dilazionata e non integrale mediante il versamento a cadenza mensile della somma suindicata per la durata di cinque anni.

10. Nella relazione ex art. 68 CCI il Gestore della Crisi ha espresso un **giudizio di completezza e attendibilità in ordine alla documentazione** depositata dal consumatore a corredo della proposta.

11. Per quanto concerne la **valutazione di fattibilità** della proposta, il Gestore della crisi attesta una prognosi positiva, alla luce della documentazione reperita e dei dati raccolti. Nella relazione ex art. 68 CCI l'OCC ha attestato che il piano, pur presentando l'alea normalmente associata ad ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile, potendosi ragionevolmente prevedere che il sovraindebitato mantenga costante il proprio reddito almeno per la durata del piano.

12. L'esecuzione del presente **piano** è dichiarata essere dal Gestore **più conveniente dell'alternativa liquidatoria** costituita dalla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCI. Egli infatti osserva che l'unico bene che compone il patrimonio del sovraindebitato è costituito dalla quota di proprietà dell'immobile più volte richiamata, la quale in caso di esecuzione immobiliare non permetterebbe nemmeno la soddisfazione integrale del creditore ipotecario con totale incapienza dei crediti chirografari i quali in questa sede vedono prospettata una soddisfazione pari al 13%, mediante l'apprensione delle quote del reddito disponibile per un periodo di maggior durata di quello della liquidazione controllata.

13. Si dà atto del **regolare svolgimento della procedura**.

Con provvedimento del 25/6/2025 questo GD ha invitato il ricorrente a chiarire le cause e ragioni del sovraindebitamento esposte in modo lacunoso dal ricorso introduttivo ed a



prendere posizione in merito all'applicabilità della disciplina di favore dell'art. 67, 4° co. CCI al caso di specie.

Con le note del 17/9/2025 il sovraindebitato ha riepilogato più chiaramente le cause del sovraindebitamento, chiarendo altresì che l'insorgenza della ludopatia nell'anno 2021 è stata fronteggiata e superata mediante l'adesione ad un programma di recupero medicalmente assistito. Quanto all'applicabilità del beneficio di cui all'art. 67, 4° co. CCI Ha poi chiarito che il provvedimento di assegnazione della casa familiare ex art. 337 bis cc mantiene intatta la titolarità del bene in capo al sovraindebitato e che nell'immobile continua a convivere la famiglia dello stesso, in particolare i suoi due figli minorenni, aggiungendo che il provvedimento ha natura meramente temporanea e provvisoria potendo essere revocato e modificato. Osserva il ricorrente che ai sensi della disciplina tributaria del TUIR l'abitazione principale è quella "nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente" e che richiamando tale definizione anche con riferimento alla disciplina della ristrutturazione dei debiti del consumatore l'immobile in parola rappresenta abitazione principale del debitore.

13. Atteso che la proposta appariva soddisfare i requisiti di cui agli artt. 67 e 68 CCI, il GD con decreto del 21/1/2026 ha stabilito la pubblicazione della proposta sul sito www.astegiudiziarie.it, la comunicazione a cura dell'OCC nel termine di 30 giorni nonché la trascrizione del decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti ed è stato disposto che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, i creditori con titolo o causa anteriore non possano, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi e acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Il Gd ha inoltre disposto che l'OCC ed il ricorrente riferissero nei giorni successivi alla scadenza del termine loro concesso sulle eventuali osservazioni presentate dai creditori.

L'OCC con memoria del 22/4/2026 ha attestato di aver svolto le comunicazioni prescritte e dando atto al contempo che unicamente Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate riscossioni hanno fatto pervenire comunicazioni volte alla precisazione dei rispettivi crediti.

13.1 Per quanto concerne il profilo afferente le condizioni soggettive per l'esdebitazione preme sottolineare che a mente dell'art. 69 CCI è precluso l'accesso alla procedura di



ristrutturazione dei debiti al sovraindebitato che abbia cagionato la sua situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

15. Conclusivamente appare sussistano i presupposti per procedere all'omologa della domanda di ristrutturazione. Per cui

OSSERVATO che:

Alla proposta sono stati allegati i documenti di cui all'art. 67 e 68 CCI, tra i quali l'attestazione sulla fattibilità del piano.

L'organismo di composizione della crisi nell'attestazione allegata alla proposta ha ritenuto il piano fattibile, previo esame di ciascuna posta dell'attivo e del passivo;

Il contenuto della proposta rispetta il modello legale di cui agli artt. 67 e ss. CCI e non sono stati accertati atti di frode;

Complessivamente sono stati eseguiti gli adempimenti previsti dalla legge e la procedura si è svolta secondo le modalità di cui agli artt. 12-bis e 12 in quanto richiamato;

RITENUTO che:

Il ricorrente ha la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal CCI;

Esso non ha beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti al deposito della presente domanda, né ha subito alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 72 CCI o fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale

La fattibilità del piano è stata attestata dall'organismo di composizione della crisi

P.Q.M.

OMOLOGA la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la composizione della crisi proposto dal Sig. [REDACTED]

[REDACTED] ed ivi residente in Via [REDACTED]

DICHIARA la chiusura della procedura di sovraindebitamento.

DISPONE che l'organismo di composizione della crisi vigilerà sull'esatto adempimento della proposta, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano. Il medesimo dovrà riferire al giudice: 1) ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano 2) ogni circostanza che possa costituire grave e giustificato motivo per la sospensione degli atti



di esecuzione del piano; 3) la mancata esecuzione, entro 90 gg. dalle scadenze previste, dei pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

DISPONE che l'OCC comunichi la presente sentenza ai creditori e provveda, ove necessario, alla trascrizione del presente provvedimento presso gli uffici competenti.

DISPONE che sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione dell'OCC per giustificati motivi deciderà il giudice investito della procedura.

DISPONE che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato.

DISPONE che a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi si provveda a dare pubblicità al presente decreto di omologa mediante pubblicazione sul sito del Tribunale.

Così deciso in Pisa, il 14/5/2026

Il giudice

Dott. Marco Zinna

